

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5.03.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Il cliente ha contestato alla banca, in data 26.10.2009, scrivendo altresì per conoscenza al garante per la protezione dei dati personali, la comunicazione non autorizzata a terzi (nel caso specifico: la propria madre, correntista presso la medesima banca) di dati relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca stessa, ed in particolare del saldo del c/c. Il fatto, avvenuto, a detta del cliente, in data 20.10.2009, avrebbe comportato violazione delle norme in tema di segreto bancario e di privacy. La prova sarebbe costituita dalla circostanza che la madre gli avrebbe comunicato via sms di essere venuta a conoscenza dei movimenti e del saldo del suo conto corrente. Nel reclamo rivolto all'intermediario, il cliente ha chiesto a quest'ultimo di voler provvedere all'immediata chiusura ed estinzione del conto corrente in questione ed ha auspicato che il comportamento tenuto dalla banca venisse sanzionato "dalle Autorità competenti".

2. La banca ha risposto al reclamo del cliente in data 25.11.2009, adducendo di aver dato corso alle necessarie verifiche e di non aver riscontrato, da parte dei dipendenti della banca, alcuna violazione



delle norme in materia di segreto e di privacy, in quanto nessun dato relativo a rapporti in essere o intercorsi con il cliente è risultato essere stato comunicato a terzi.

3. Nel ricorso all'ABF, proposto il 2.12.2009, il cliente ha chiesto all'Arbitro di adottare provvedimenti in ordine ai comportamenti descritti nel reclamo; l'intermediario ha svolto le proprie controdeduzioni, nelle quali afferma che il personale della filiale interessata avrebbe confermato di non aver mai fornito a terzi notizie riguardanti rapporti intercorsi e/o in essere con il ricorrente.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti:

1. i fatti che il ricorrente pone a fondamento della propria domanda sono sforniti di un adeguato supporto probatorio. Il ricorrente si limita ad affermare che la propria madre gli avrebbe comunicato, tramite un sms, di essere venuta a conoscenza di taluni dati (movimenti e saldo) riguardanti il conto corrente del figlio;

2. è principio fondamentale del nostro ordinamento civilistico quello per cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (art. 2697 c.c.). Secondo la giurisprudenza, anche di legittimità "cfr. ad es. Cass., sez. III civ., 8.06.2007, n. 13390), "ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi";

3. questi principi trovano applicazione anche nel procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Infatti, nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18.06.2009 e succ. mod. e int., sez. VI, si legge al § 3 che "l'istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti" e al § 4 che "la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria";

4. nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto prove documentali né di altro tipo a sostegno del proprio assunto, limitandosi a menzionare un messaggio inviatogli dalla madre via telefonino ("sms").

Il difetto di prova dei fatti contestati dal ricorrente ha valore dirimente ed esime questo Collegio dal vagliare eventuali ulteriori profili di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso proposto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

p. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS